

Regione Lazio

Regolamenti Regionali

Regolamento 9 agosto 2019, n. 17

Disciplina dei procedimenti di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nonché dei procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB.

LA GIUNTA REGIONALE

ha adottato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

e m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, disciplina i procedimenti di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nonché i procedimenti di fusione e quelli di estinzione delle IPAB.

Art. 2
(Disposizioni generali)

1. Ai sensi degli articoli 2, 3 e 18 della l.r. n. 2/2019, le IPAB, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, provvedono a trasformarsi in ASP, anche mediante fusione, ovvero in persona giuridica di diritto privato, secondo le procedure definite dal presente regolamento.
2. Sono escluse dalla trasformazione in ASP le IPAB soggette al procedimento di estinzione di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, del presente regolamento.
3. Gli enti trasformati, ai sensi della l. r. n. 2/2019 e del presente regolamento, in ASP o in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro svolgenti attività di prevalente interesse pubblico, subentrano in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo alle IPAB da cui derivano.
4. Fatte salve eventuali disposizioni contenute nelle tavole di fondazione, la sede legale degli enti trasformati è fissata nel comune in cui l'ASP fornisce i servizi, o, nel caso di servizi resi in più comuni, in quello in cui i servizi sono prevalentemente svolti.

Art. 3
(Trasformazione delle IPAB in ASP)

1. Ai fini della trasformazione in ASP, le IPAB in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 deliberano, unitamente alla determinazione di conservazione della personalità giuridica di diritto pubblico, l'adeguamento dello statuto alle disposizioni del presente regolamento.
2. Il legale rappresentante dell'IPAB, entro il termine di dieci giorni dalla data di adozione della deliberazione di trasformazione, presenta apposita istanza, sottoscritta e compilata nelle forme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), alla direzione regionale competente in materia di politiche sociali, di seguito denominata direzione regionale.
3. L'istanza è corredata da una relazione sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sottoscritta dal legale rappresentante, completa di:
 - a. statuto del nuovo soggetto giuridico, redatto secondo il modello di cui all'allegato B;
 - b. inventario del patrimonio mobiliare e immobiliare della singola istituzione con relativa perizia asseverata;
 - c. elenco nominativo del personale della singola istituzione recante l'indicazione della natura giuridica del rapporto di lavoro, della sua decorrenza e del termine, se previsto, del profilo professionale e della categoria di appartenenza, del trattamento economico in godimento;
 - d. processo verbale della ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla singola istituzione;
 - e. copia dei bilanci consuntivi approvati negli ultimi tre anni;
 - f. ogni atto idoneo a comprovare il possesso dei requisiti che consentono la trasformazione;
 - g. relazione in ordine alle attività svolte dall'istituzione, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente l'attestazione della sussistenza dei parametri e dei requisiti di cui all'articolo 5;

- h. relazione illustrativa delle attività che l'istituenda ASP intende svolgere e delle modalità di conseguimento degli scopi statutari, sottoscritta dal legale rappresentante.
4. La direzione regionale, all'atto del ricevimento dell'istanza, invia richiesta di parere motivato, non vincolante, al comune o ai comuni del distretto sociosanitario ove ha sede legale la costituenda ASP, che si esprimono entro trenta giorni. La direzione regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, tenuto conto del parere di cui al periodo precedente verifica la sussistenza dei requisiti richiesti per la trasformazione e appone il visto di conformità dello statuto dell'ASP alla normativa vigente;
5. Il termine di sessanta giorni previsto dal comma 4 può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di chiarimenti e elementi integrativi di giudizio. I chiarimenti e gli elementi integrativi devono pervenire alla direzione regionale entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il termine per la conclusione del procedimento riprende a decorrere dalla data di ricezione dei chiarimenti e degli elementi integrativi di giudizio o, in mancanza, dalla scadenza del termine previsto nel secondo periodo.
6. Se i chiarimenti forniti dall'IPAB non superano i rilievi formulati dalla direzione regionale oppure se non pervengono entro il termine di trenta giorni previsto nel comma 5, l'istanza si intende rigettata, e l'organo di amministrazione dell'IPAB, entro i successivi 60 giorni, assume le determinazioni di competenza previste dal presente regolamento.
7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva lo statuto dell'ASP e dichiara la trasformazione dell'IPAB in ASP.
8. Qualora l'IPAB, alla scadenza prevista dal comma 1 dell'articolo 2, non abbia inviato gli atti necessari alla trasformazione e fatte salve le disposizioni previste dal comma 2 dell'art. 18 della l. r. n. 2/2019, gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti da un commissario ad acta, nominato dalla Regione secondo quanto previsto dall'articolo 34 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, relativo a disposizioni per i commissari di nomina regionale, con il compito di procedere, entro sessanta giorni dalla nomina, agli adempimenti finalizzati alla trasformazione, anche attraverso la fusione di cui all'articolo 4.
9. Al commissario di cui al comma 8 spetta un compenso mensile lordo pari all'indennità riconosciuta al Presidente della istituenda ASP nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento dell'incarico, con oneri a carico delle IPAB commissariate.

Art. 4 **(Fusione delle IPAB)**

1. Qualora le dimensioni delle singole IPAB non soddisfino i requisiti dimensionali minimi di cui all'articolo 5 ovvero l'entità del patrimonio e del volume del bilancio non sia conforme ai parametri organizzativi ed economico-finanziari di cui al medesimo articolo 5, due o più IPAB possono deliberare di fondersi in un'unica ASP ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2.
2. Ai fini di cui al comma 1, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli organi di amministrazione delle IPAB interessate, sentito il comune o i comuni interessati, assumono, contestualmente all'atto di fusione delle istituzioni da loro amministrate, il provvedimento di trasformazione, in un'unica ASP che subentra nella titolarità di ogni rapporto giuridico attivo e passivo facente capo alle istituzioni preesistenti.

3. Le deliberazioni con le quali gli organi di amministrazione promuovono la fusione devono contenere:
- a. lo statuto del nuovo soggetto giuridico, redatto secondo il modello di cui all'allegato B;
 - b. il progetto di fusione corredato del piano di sostenibilità economico – finanziaria;
 - c. l'indicazione degli standard qualitativi e quantitativi di erogazione dei servizi;
 - d. l'inventario del patrimonio mobiliare e immobiliare di ogni singola istituzione con relativa perizia asseverata;
 - e. l'elenco nominativo del personale della singola istituzione recante l'indicazione della natura giuridica del rapporto di lavoro, della sua decorrenza e del termine, se previsto, del profilo professionale e della categoria di appartenenza, del trattamento economico in godimento, della contrattazione collettiva applicata;
 - f. il parere reso dalle organizzazioni sindacali per quanto concerne le questioni inerenti al personale;
 - g. il processo verbale della ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla singola istituzione;
 - h. l'ultimo bilancio consuntivo approvato.
4. In caso di fusione di più IPAB, lo statuto dell'ente che da essa deriva deve prevedere il rispetto delle finalità istituzionali disciplinate dagli statuti e dalle tavole di fondazione delle IPAB originarie, con particolare riferimento alle tipologie dei soggetti destinatari dei servizi, degli interventi e dell'ambito territoriale di riferimento, nonché ai vincoli di destinazione dei beni e a quanto previsto nei singoli atti di fondazione. Deve comunque essere assicurato il mantenimento degli standard, privilegiando, ove possibile e nel rispetto degli ambiti territoriali, le fusioni tra IPAB che abbiano finalità analoghe o complementari e che mirino ad agevolare l'erogazione dei servizi sociali e sociosanitari alla persona in forma diretta da parte dell'istituenda ASP
5. Ai fini della fusione i legali rappresentanti delle singole istituzioni presentano apposita istanza, a firma congiunta, alla direzione regionale, corredata dalla seguente documentazione:
- a) deliberazioni di cui al comma 3;
 - b) inventario dei beni mobili del nuovo soggetto giuridico recante l'indicazione dell'istituzione di provenienza e di eventuali vincoli;
 - c) inventario del patrimonio immobiliare, con relativa perizia asseverata, del nuovo soggetto giuridico recante l'indicazione dell'istituzione di provenienza, dei beni espressamente destinati alla realizzazione degli scopi istituzionali e degli immobili di valore storico e monumentale, indicando la sussistenza di eventuali vincoli imposti dai rispettivi atti di provenienza;
 - d) elenco nominativo del personale del nuovo soggetto giuridico recante l'indicazione dell'istituzione di provenienza, della natura giuridica del rapporto di lavoro, della sua decorrenza e del termine, se previsto, del profilo professionale e della categoria di appartenenza, del trattamento economico in godimento e della contrattazione collettiva applicata;
 - e) elenco dei rapporti giuridici attivi e passivi cui succede il nuovo soggetto giuridico.
6. La direzione regionale, all'atto del ricevimento dell'istanza, invia richiesta di parere motivato, non vincolante, al comune o ai comuni del distretto sociosanitario ove ha sede legale la costituenda ASP, che si esprimono entro trenta giorni. La direzione regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, tenuto conto del parere di cui al periodo precedente verifica la sussistenza dei requisiti richiesti per la fusione e appone il visto di conformità dello statuto dell'ASP alla normativa vigente;
7. Il termine di sessanta giorni previsto dal comma 6 può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di chiarimenti e elementi integrativi di giudizio. I chiarimenti e gli elementi integrativi devono pervenire

alla direzione regionale entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il termine per la conclusione del procedimento riprende a decorrere dalla data di ricezione dei chiarimenti e degli elementi integrativi di giudizio o, in mancanza, dalla scadenza del termine previsto nel secondo periodo.

8. Se i chiarimenti forniti dalle IPAB non superano i rilievi formulati dalla direzione regionale oppure se non pervengono entro il termine di trenta giorni previsto dal comma 7, l'istanza si intende rigettata e gli organi di amministrazione dell'IPAB, entro i successivi sessanta giorni, assumono le determinazioni di competenza previste dal presente regolamento.

9. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva lo statuto dell'ASP e dichiara la fusione delle IPAB in un'unica ASP.

Art. 5

(Parametri organizzativi ed economico-finanziari e requisiti dimensionali minimi delle istituende ASP)

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della l.r. n. 2/2019, i requisiti dimensionali minimi ed i corrispondenti parametri organizzativi ed economico-finanziari delle istituende ASP sono definiti nelle tabelle di cui all'allegato A.

Art. 6

(Trasformazione delle IPAB in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro)

1. Le IPAB in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990 (Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infra-regionale) e quelle tuttora svolgenti in modo precipuo attività inerenti alla sfera educativa-religiosa di cui all'articolo 3 della legge regionale 21 febbraio 2001, n. 5, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, deliberano di trasformarsi in persona giuridica di diritto privato, ai sensi dell'articolo 18 della l.r. n. 2/2019.

2. Ai fini di cui al comma 1, il legale rappresentante dell'IPAB, entro dieci giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 1, presenta apposita istanza, sottoscritta e compilata nelle forme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) alla direzione regionale ed al comune in cui l'IPAB ha sede legale.

3. La domanda di trasformazione deve essere corredata da una relazione sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sottoscritta dal legale rappresentante, completa della documentazione di seguito indicata:

- a. proposta di statuto del nuovo soggetto giuridico;
- b. inventario del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'IPAB, corredato di perizia asseverata;
- c. elenco nominativo del personale dell'IPAB recante l'indicazione della natura giuridica del rapporto di lavoro, della sua decorrenza e del termine, se previsto, del profilo professionale e della categoria di appartenenza, del trattamento economico in godimento;
- d. processo verbale della ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'IPAB;
- e. ultimo bilancio consuntivo approvato dall'IPAB;

- f. ogni atto idoneo a comprovare il possesso dei requisiti di cui al DPCM 16 febbraio 1990 che consentono la trasformazione in persona giuridica di diritto privato;
 - g. relazione sulle attività svolte dall'IPAB, sottoscritta dal legale rappresentante;
 - h. relazione illustrativa delle attività che si intendono svolgere e delle modalità di conseguimento degli scopi statutari sottoscritta dal legale rappresentante.
4. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, la direzione regionale convoca un'apposita conferenza di servizi interistituzionale tra la Regione, il comune e l'IPAB interessata, con l'eventuale partecipazione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, ove i servizi erogati dall'IPAB abbiano natura sanitaria o sociosanitaria, per l'acquisizione del parere propedeutico all'adozione del provvedimento di trasformazione dell'istituzione.
5. Entro trenta giorni dalla conclusione della conferenza di servizi, la Giunta regionale adotta il provvedimento di trasformazione dell'IPAB in persona giuridica di diritto privato, nel rispetto delle tavole di fondazione.
4. Alle revisioni statutarie e ai patrimoni delle IPAB che si trasformano in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del d.lgs. 207/2001, nonché quelle di cui al presente regolamento.

Art. 7 **(Autonomia delle ASP)**

1. Ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e dell'articolo 5 della l.r. n. 2/2019 le ASP hanno personalità giuridica di diritto pubblico, sono dotate di autonomia giuridica e amministrativa, in particolare statutaria, contabile, patrimoniale, gestionale e tecnica e non hanno scopo di lucro. Esse informano la propria organizzazione ai principi di efficacia, economicità, efficienza e trasparenza, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e sono sottoposte alla vigilanza della Regione e operano con criteri imprenditoriali.
2. L'organizzazione e l'attività delle ASP si conformano ai seguenti principi:
- a) separazione tra attività di indirizzo e programmazione e attività di gestione;
 - b) programmazione delle attività e idoneità organizzativa dell'istituzione, al fine di garantire la corretta, equa e regolare erogazione delle prestazioni;
 - c) responsabilità ed unicità dell'amministrazione, attribuendo ad un unico soggetto funzionalità connesse, strumentali o complementari ed individuando specificamente un unico organo o soggetto al quale affidare la responsabilità dei procedimenti e dall'azione amministrativa.
3. Lo statuto dell'ASP, redatto secondo lo schema di cui all'allegato B al presente regolamento, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ASP e, in particolare:
- a) indica le origini e la natura giuridica dell'Ente;
 - b) indica la denominazione e la sede legale dell'azienda;
 - c) individua gli scopi istituzionali;
 - d) definisce i limiti territoriali entro cui l'azienda svolge l'attività;
 - e) definisce l'assetto funzionale e organizzativo dell'azienda;
 - f) determina il numero dei componenti del consiglio di amministrazione;
 - g) definisce i requisiti per accedere alla carica di presidente e di consigliere;
 - h) disciplina le modalità di nomina e i casi e le modalità di revoca e di decadenza del presidente e degli altri componenti del consiglio di amministrazione e, in particolare, prevede il divieto per i componenti del consiglio di amministrazione di ricoprire la medesima carica in più ASP;
 - i) stabilisce le attribuzioni e la durata del mandato del consiglio di amministrazione;

- j) disciplina i criteri e le modalità di erogazione dei compensi e dei rimborsi spese al presidente e ai consiglieri;
 - k) disciplina il funzionamento degli organi di amministrazione e, in particolare, determina il quorum strutturale per la validità delle adunanze e stabilisce la periodicità delle sedute ordinarie e le modalità di convocazione degli organi amministrativi;
 - l) stabilisce i criteri, definisce le modalità e le procedure per la nomina del direttore e determina le relative attribuzioni;
 - m) garantisce l'applicazione al personale dipendente dei contratti collettivi di lavoro;
 - n) indica la composizione e la consistenza del patrimonio e specifica i beni che costituiscono il patrimonio indisponibile dell'azienda;
 - o) contiene le disposizioni contabili;
 - p) prevede l'istituzione dell'Organismo Interno di Valutazione (OIV) e di eventuali organi di controllo interno;
 - q) prevede l'istituzione dell'organo di revisione contabile;
 - r) prevede l'istituzione dell'ufficio relazioni con il pubblico previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
 - s) disciplina il servizio di tesoreria.
4. La denominazione dell'ASP reca l'indicazione di "Azienda di servizi alla persona" o dell'acronimo "ASP".

Art. 8 **(Modifiche statutarie)**

1. Le modifiche statutarie sono deliberate dal consiglio di amministrazione dell'ASP con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti e sono approvate con deliberazione della Giunta regionale secondo le modalità di approvazione dello Statuto di cui all'articolo 3.
2. Entro dieci giorni dall'adozione della proposta di modifica statutaria il legale rappresentante dell'ASP trasmette alla struttura regionale competente apposita istanza, sottoscritta nelle forme previste dall'articolo 38 del DPR 445/2000 e corredata della seguente documentazione:
 - a) copia della deliberazione contenente le modifiche statutarie;
 - b) relazioni sulle motivazioni sottese all'adozione delle modifiche statutarie.
3. Le modifiche statutarie che dispongono la variazione della struttura e della durata del mandato degli organi amministrativi non determinano la decadenza degli organi in carica e producono i propri effetti a decorrere dal rinnovo degli organi che hanno deliberato le modifiche.

Art. 9**(Rimborso spese, indennità, compensi, e gettoni di presenza dei consiglieri di amministrazione)**

1. Ai consiglieri di amministrazione e ai presidenti delle ASP che ricevono, in via ordinaria, contributi o utilità comunque denominati da parte della Regione o di altre pubbliche amministrazioni, si applica l'onorificità dell'incarico, il quale, nel rispetto dell'articolo 16 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, relativo a partecipazione a organi collegiali e gratuità degli incarichi, e successive modifiche, può dar luogo esclusivamente ad un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, ove previsto dai relativi statuti.
2. Nei casi in cui non trovi applicazione l'onorificità di cui al comma 1, lo Statuto dell'ASP, compatibilmente con la normativa vigente in materia e con le disponibilità di bilancio, determina, in conformità con la tabella di cui all'allegato C, l'indennità attribuibile a ciascun componente dell'organo di amministrazione, tenuto conto:
 - 1) delle dimensioni dell'ASP, rapportate al volume del patrimonio mobiliare e immobiliare nonché all'ambito di intervento territoriale;
 - 2) del volume di bilancio dell'ASP;
 - 3) della tipologia di servizi erogati.
3. Nel caso in cui lo statuto dell'ASP non disponga in ordine all'erogazione di indennità in favore del presidente e dei consiglieri, essi hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per ogni seduta del Consiglio di Amministrazione.
3. Al presidente e ai consiglieri che risiedono fuori del territorio del comune dove è ubicata la sede legale dell'azienda spetta il rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute all'interno del territorio della Regione Lazio per la partecipazione a ciascuna delle sedute del consiglio di amministrazione formalmente convocate.
4. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal direttore dell'azienda, su richiesta dell'interessato, corredata dalla documentazione delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

Art. 10**(Cause di incompatibilità e di inconferibilità o di conflitto di interessi dei componenti del Consiglio di amministrazione)**

1. Ferma restando la disciplina in materia di cause di incompatibilità e di inconferibilità di cui all'articolo 10 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, costituiscono ipotesi di conflitto di interessi dei componenti del Consiglio di amministrazione che comportano un obbligo di astensione dall'assunzione di decisioni:
 - a. avere, in sede di Consiglio di amministrazione, interessi propri o dei propri parenti o affini sino al quarto grado o di imprese o società da tali soggetti controllate;
 - b. avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale tale da condizionare, nell'espletamento delle proprie funzioni, l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite;
2. Nel caso in cui, nell'ambito del procedimento di nomina, la struttura regionale competente accerti la sussistenza di una delle ipotesi di inconferibilità o incompatibilità del soggetto designato quale componente del Consiglio di amministrazione dell'ASP, ne dà immediata comunicazione al soggetto che ha effettuato la designazione, il quale dovrà provvedere:

- a. in presenza di una o più cause di inconferibilità, a individuare, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della contestazione, un nuovo soggetto in sostituzione di quello dichiarato inconferibile;
 - b. in presenza di una o più cause di incompatibilità, a richiederne al soggetto designato la rimozione entro il termine di 30 giorni;
3. Qualora la causa di incompatibilità venga accertata nel corso del mandato, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2.
4. La deliberazione del Consiglio di Amministrazione che dispone la decadenza o la revoca del consigliere deve essere comunicata entro 7 giorni alla competente struttura regionale, la quale dovrà attivare tutte le procedure finalizzate alla sostituzione del Consigliere dichiarato decaduto.

Art. 11 **(Direttore dell'ASP)**

1. Fermi restando i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di conferimento di incarichi dirigenziali, ai sensi dall'articolo 11 della l.r. n. 2/2019 e del presente regolamento, per la nomina a Direttore dell'ASP è comunque richiesto il possesso di:
- a) diploma di laurea, o di laurea magistrale o specialistica;
 - b) comprovata esperienza professionale e funzionale, non inferiore a 5 anni, adeguata allo svolgimento dello specifico incarico, maturata nei ruoli dirigenziali presso enti pubblici e privati, in materia di gestione di servizi e strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie.

Art. 12 **(Organo di revisione)**

1. Ai sensi dell'articolo 12 della l.r. n. 2/2019, le ASP si dotano, anche in forma associata, di un organo di revisione legale dei conti scelto esclusivamente tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), e successive modifiche e viene nominato dal Presidente della Regione. Le ipotesi di ineleggibilità e incompatibilità previste dall'articolo 2399, comma 1, del codice civile si applicano anche all'Organo di revisione dell'ASP.
2. L'Organo di revisione si riunisce obbligatoriamente in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, del bilancio pluriennale economico di previsione e del bilancio annuale economico di previsione, esprimendo il proprio parere sulla regolarità amministrativa e contabile di tali atti, nonché formulando eventuali rilievi e proposte finalizzate ad una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione dell'ASP.
3. All'Organo di revisione spetta un'indennità annua, comprensiva delle spese e di ogni altro rimborso, fissata nella misura del 60% di quanto riconosciuto a un sindaco di una società controllata dalla Regione appartenente alla classe di produzione minore.

Art. 13
(Estinzione delle IPAB)

1. Ai sensi dell'articolo 4 della l.r. n. 2/2019, le IPAB che non siano state più in grado di perseguire gli scopi statutari nel triennio precedente al 30 giugno 2018, perché inattive o in situazioni di mancanza di mezzi economici e finanziari, o per le quali siano esaurite le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti ovvero che non siano più in grado di perseguire altra attività assistenziale o educativa, sono soggette ad estinzione.
2. Il procedimento di estinzione delle IPAB è promosso d'ufficio dalla direzione regionale, ovvero dall'organo di amministrazione dell'IPAB interessata, ai sensi dell'articolo 14.
3. Non sono sottoposte al procedimento di estinzione le IPAB che abbiano avviato le procedure di fusione nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e che le abbiano concluse nei termini previsti dall'articolo 4.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle IPAB già concentrate o comunque amministrate dagli enti comunali di assistenza di cui all'articolo 8 della legge regionale 29 maggio 1978, n. 22 (Norme sullo scioglimento degli enti comunali di assistenza, sul passaggio delle attribuzioni, del personale e dei rapporti patrimoniali ai comuni ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e sul trasferimento di competenze regionali in merito alla beneficenza pubblica) e successive modifiche, ferme restando le attribuzioni riconosciute ai comuni e previa convocazione di un'apposita conferenza di servizi interistituzionale tra la Regione, il comune e l'IPAB interessata, con l'eventuale partecipazione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, ove i servizi erogati dalla stessa IPAB abbiano natura sanitaria o sociosanitaria.

Art. 14
(Procedimento di estinzione delle IPAB)

1. Il procedimento di estinzione delle IPAB può essere promosso d'ufficio dalla direzione regionale, che provvede a darne comunicazione all'IPAB interessata, al comune o ai comuni del distretto sociosanitario ove ha sede legale l'IPAB stessa e ai soggetti interessati.
2. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, l'IPAB e i soggetti interessati possono formulare osservazioni alla direzione regionale. Entro il medesimo termine, il Comune esprime parere motivato sulla proposta di estinzione.
3. L'organo di amministrazione dell'IPAB trasmette, altresì, alla direzione regionale, nello stesso termine di cui al comma 2, la ricognizione aggiornata delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi pendenti. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 34 della l.r. n. 12/2016, gli adempimenti previsti dal precedente periodo sono svolti da un commissario straordinario nominato dal Presidente della Regione ai sensi del medesimo articolo 34.
4. Il procedimento di estinzione può essere promosso anche dall'organo di amministrazione dell'IPAB. In tal caso, il legale rappresentante dell'IPAB entro il termine di dieci giorni dalla data di adozione della deliberazione che propone l'estinzione dell'IPAB, presenta apposita istanza, sottoscritta nelle forme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), alla direzione regionale, che la trasmette al comune o ai comuni del distretto sociosanitario ove ha sede legale l'IPAB, i quali possono esprimere parere motivato entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.

5. L'istanza di cui al comma 4 deve essere corredata da una relazione sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sottoscritta dal legale rappresentante, completa della ricognizione delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi pendenti.
6. Entro trenta giorni dal ricevimento delle osservazioni o del parere di cui al comma 2, ovvero dell'istanza di cui al comma 4 in caso di estinzione promossa dall'IPAB, la direzione regionale, esprime parere motivato in merito all'estinzione.
7. Ai fini del parere di cui al comma 6, per le IPAB già oggetto di procedura di estinzione ai sensi dell'abrogato regolamento regionale 25 ottobre 2007, n. 12, sono fatte salve le risultanze dei lavori svolti dalla commissione tecnica per le estinzioni, nominata ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento.
8. Il provvedimento di estinzione è adottato dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta della direzione regionale, sentite le organizzazioni sindacali per gli eventuali aspetti inerenti al personale.
9. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 8, provvede, altresì, ad individuare, nel rispetto delle tavole di fondazione, il destinatario delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie, il quale subentra in tutti i rapporti giuridici pendenti. In mancanza di disposizioni specifiche nelle suddette tavole di fondazione, il destinatario è individuato:
 - a) per le IPAB aventi sede legale nel Comune di Roma capitale, ad altra IPAB in via di trasformazione o già trasformata in ASP, avente finalità analoghe o complementari e sede nello stesso comune;
 - b) per le IPAB aventi sede legale nel resto della Regione, ad altra IPAB in via di trasformazione o già trasformata in ASP, avente sede nello stesso distretto sociosanitario o, in caso di assenza di altre IPAB nel medesimo distretto, facendo riferimento agli ambiti territoriali delle aziende sanitarie locali di comune appartenenza.
10. Limitatamente alle IPAB le cui finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti risultino esaurite, il patrimonio residuo è attribuito ad altre IPAB in via di trasformazione o già trasformate in ASP, secondo il criterio territoriale di cui al comma 9 lettere a) e b), con destinazione prioritaria alle finalità di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 12 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare) e successive modifiche e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modifiche.
11. L'estinzione produce effetti dalla data di pubblicazione della deliberazione di Giunta regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione.
12. Entro trenta giorni dalla data di cui al comma 8 il legale rappresentante dell'IPAB effettua la consegna dei beni al destinatario individuato nel provvedimento di estinzione mediante appositi verbali da redigersi con l'intervento, in contraddittorio, del destinatario stesso.
13. I processi verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiscono titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni a favore del destinatario, da eseguirsi a cura e spese dello stesso nei termini di legge.

Art. 15
(Liquidazione delle IPAB)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del presente regolamento, nel caso di IPAB che si trovino in condizioni economiche di grave dissesto, determinate da un consistente disavanzo di amministrazione nonché da un notevole volume di residui passivi rispetto ai quali è accertata l'impossibilità dell'ente di farvi fronte con le risorse a disposizione, così come desumibili dall'ultimo bilancio consuntivo trasmesso, la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della l.r. n. 2/2019, su richiesta dell'IPAB medesima o d'ufficio o su segnalazione del comune o dei comuni del distretto sociosanitario ove ha sede legale l'IPAB, dispone la messa in liquidazione dell'ente, nominando contestualmente un commissario liquidatore per accertare la cessazione dell'attività e procedere alle relative operazioni. Nei casi di richiesta dell'IPAB medesima o d'ufficio, la Giunta regionale provvede previo parere motivato del comune o dei comuni del distretto sociosanitario ove ha sede legale l'IPAB, da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta. Nel caso in cui detto termine decorra inutilmente il parere si intende rilasciato positivamente.

2. Nei casi di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili ed in relazione alle competenze regionali, le norme procedurali e di esecuzione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale) e successive modifiche.

Art. 16
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, lì 9 Agosto 2019

Il Presidente
Nicola Zingaretti

INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Disposizioni generali

Art. 3 - Trasformazione delle IPAB in ASP

Art. 4 - Fusione delle IPAB

Art. 5 - Parametri organizzativi ed economico-finanziari e requisiti dimensionali minimi delle istituende ASP

Art. 6 - Trasformazione delle IPAB in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro

Art. 7 - Autonomia delle ASP

Art. 8 - Modifiche statutarie

Art. 9 - Rimborso spese, indennità. Compensi e gettoni di presenza dei consiglieri di amministrazione

Art. 10 Cause di incompatibilità e di inconfiribilità o di conflitto di interessi dei componenti del Consiglio di amministrazione

Art. 11 - Direttore dell'ASP

Art. 12 - Organo di revisione

Art. 13 - Estinzione delle IPAB

Art. 14 - Procedimento di estinzione delle IPAB

Art. 15 - Liquidazione delle IPAB

Art. 16 - Entrata in vigore

ALLEGATO A

(al regolamento regionale recante “Disciplina dei procedimenti di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nonché dei procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB”)

II.PP.A.B. AVENTI SEDE A ROMA CAPITALE O NELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE			
PARAMETRI ORGANIZZATIVI E DIMENSIONALI MINIMI	AMBITO TERRITORIALE	CONSISTENZA PATRIMONIALE	VOLUME DI BILANCIO
	REGIONALE	10 MILIONI DI EURO	2 MILIONI DI EURO
	ROMA CAPITALE E/O CITTA' METROPOLITANA	5 MILIONI DI EURO	1 MILIONE DI EURO
II.PP.AB AVENTI SEDE NELLE PROVINCE DI FROSINONE, LATINA, RIETI E VITERBO			
PARAMETRI ORGANIZZATIVI E DIMENSIONALI MINIMI	AMBITO TERRITORIALE	CONSISTENZA PATRIMONIALE	VOLUME DI BILANCIO
	DISTRETTUALE E/O PROVINCIALE	1 MILIONE DI EURO	0,5 MILIONI DI EURO
DECLARATORIA DEI PARAMETRI ORGANIZZATIVI E DIMENSIONALI MINIMI - AMBITO TERRITORIALE			
REGIONALE	Svolgimento di attività conformi alle finalità statutarie mediante erogazione, anche in collaborazione con gli altri soggetti pubblici del sistema integrato dei servizi di cui alla l.r. 11/2016, di un servizio socio-educativo, socio-assistenziale o socio-sanitario in almeno due diversi ambiti provinciali, tra cui quello della Città Metropolitana di Roma, ovvero di interventi, attività progettuali o servizi a carattere regionale realizzati in accordo con la Regione Lazio ai sensi dell'art. 38 della l.r. 11/2016.		
ROMA CAPITALE E/O CITTA' METROPOLITANA	Svolgimento di attività conformi alle finalità statutarie mediante erogazione, anche in collaborazione con gli altri soggetti pubblici del sistema integrato dei servizi di cui alla l.r. 11/2016, di un servizio socio-educativo, socio-assistenziale o socio-sanitario esclusivamente nel territorio di Roma Capitale ovvero in almeno in un Distretto Socio Sanitario del territorio della Città Metropolitana di Roma (esclusa Roma Capitale).		

DISTRETTUALE E/O PROVINCIALE	Svolgimento di attività conformi alle finalità statutarie mediante erogazione, anche in collaborazione con gli altri soggetti pubblici del sistema integrato dei servizi di cui alla l.r. 11/2016, di più servizi e relative strutture a carattere socio-educativo, socio-assistenziale o socio-sanitario sul territorio provinciale di riferimento.
DECLARATORIA DEI PARAMETRI ORGANIZZATIVI E DIMENSIONALI MINIMI – CONSISTENZA PATRIMONIALE	
REGIONALE	Dotazione di un patrimonio immobiliare avente un valore non inferiore a 10.000.000,00 di euro, calcolato sulla base delle quotazioni medie pubblicate dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate (OMI) riferito all'ultimo semestre disponibile.
ROMA CAPITALE E/O CITTA' METROPOLITANA	Dotazione di un patrimonio immobiliare avente un valore non inferiore a 5.000.000,00 di euro, calcolato sulla base delle quotazioni medie pubblicate dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate (OMI) riferito all'ultimo semestre disponibile.
DISTRETTUALE E/O PROVINCIALE	Dotazione di un patrimonio immobiliare avente un valore non inferiore a 1.000.000,00 di euro, calcolato sulla base delle quotazioni medie pubblicate dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate (OMI) riferito all'ultimo semestre disponibile.
DECLARATORIA DEI PARAMETRI ORGANIZZATIVI E DIMENSIONALI MINIMI – VOLUME DI BILANCIO	
REGIONALE	Entrate effettive di competenza di cui al Titolo I del Bilancio Consuntivo per l'Esercizio Finanziario 2017 non inferiori a 2.000.000,00 di euro.
ROMA CAPITALE E/O CITTA' METROPOLITANA	Entrate effettive di competenza di cui al Titolo I del Bilancio Consuntivo per l'Esercizio Finanziario 2017 non inferiori a 1.000.000,00 di euro.
DISTRETTUALE E/O PROVINCIALE	Entrate effettive di competenza di cui al Titolo I del Bilancio Consuntivo per l'Esercizio Finanziario 2017 non inferiori a 500.000,00 di euro.

ALLEGATO B

(al regolamento regionale recante “Disciplina dei procedimenti di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nonché dei procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB”)

**SCHEMA DI STATUTO DELLE AZIENDE DI SERVIZI ALLA PERSONA
(ASP)**

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – ORIGINI E SEDE

Articolo 1 - Origini e natura giuridica

Articolo 2 – Sede legale

CAPO II – FINALITA' E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

Articolo 3 – Finalità istituzionale

Articolo 4 – Ambito territoriale di intervento

Articolo 5 – Gestione dei servizi e delle attività

TITOLO II- ORGANI

CAPO I – ASSETTO FUNZIONALE E ORGANIZZATIVO

Articolo 6 – Organi

CAPO II – PRESIDENTE E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 7 – Il Presidente

Articolo 8 – Composizione, durata e procedura di nomina del Consiglio di Amministrazione

Articolo 9 – Requisiti per l'accesso alla carica di presidente e di consigliere

Articolo 10 – Decadenza, revoca e dimissioni dei consiglieri

Articolo 11 – Ineleggibilità e incompatibilità

Articolo 12 - Attribuzioni del consiglio di amministrazione

Articolo 13 – Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Articolo 14 - Compensi e rimborsi spese

CAPO II – DIRETTORE

Articolo 15 – Nomina, attribuzioni e trattamento economico

Articolo 16 – Requisiti per l'accesso alla carica.

CAPO III – ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Articolo 17 – Nomina attribuzioni e funzionamento

Articolo 18 – Durata e trattamento economico

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI - PERSONALE

CAPO I – PERSONALE

Articolo 19 – Principi

Articolo 20– Regolamenti di organizzazione degli Uffici e dei Servizi

Articolo 21– Personale e relazioni sindacali

CAPO II – URP E ORGANI DI CONTROLLO INTERNO

Articolo 22 – Istituzione dell'Ufficio relazioni con il pubblico

Articolo 23 – Organi di controllo interno

TITOLO IV – RISORSE - PATRIMONIO - CONTABILITA' - PROGRAMMAZIONE E SERVIZIO DI TESORERIA

Articolo 24 – Risorse

Articolo 25 – Patrimonio

Articolo 26 – Sistema contabile

Articolo 27 – Programmazione delle attività e dei servizi

Articolo 28 – Servizio di tesoreria

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29 – Durata e fusioni e estinzioni

Articolo 30 – Modifiche statutarie

Articolo 31 – Trattamento dei dati personali

Articolo 32 – Norma di rinvio

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**CAPO I – ORIGINI E SEDE****Articolo 1 - Origini e natura giuridica**

L'Azienda trae le sue origini dall'IPAB/dalla fusione delle IPAB:

- 1) istituita da ed eretta in
ente morale con decreto
del.....,
- 2) istituita da ed
eretta in ente morale con decreto
del.....,

L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona denominata è ente pubblico non economico senza finalità di lucro dotata di autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, finanziaria, contabile, gestionale, tecnica.

L'Azienda informa la propria organizzazione ai principi di efficacia, economicità, efficienza e trasparenza, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, è sottoposta alla vigilanza della Regione e opera con criteri imprenditoriali.

È inserita nel sistema regionale di interventi e servizi sociali definito dalla legge regionale ed orienta la sua attività al rispetto dei principi dalla stessa indicati, nel rispetto delle volontà espresse dai fondatori/donatori.

L'Azienda interviene nelle fasi consultive e concertative della programmazione socioassistenziale e sociosanitaria a livello regionale e locale e concorre a realizzare i servizi e gli interventi del sistema integrato sociale previsti dalla programmazione regionale e locale, anche mediante l'utilizzazione del proprio patrimonio immobiliare.

Articolo 2 – Sede legale

L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona denominata ha sede legale nel Comune di

CAPO II – FINALITA' E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO**Articolo 3 – Finalità istituzionale**

L'ASP ha come finalità l'organizzazione ed erogazione di servizi rivolti a.....

Articolo 4 – Ambito territoriale di intervento

L'ASP ha come finalità l'organizzazione ed erogazione dei servizi di cui all'articolo 3 per l'ambito territoriale.....

Articolo 5 – Gestione dei servizi e delle attività

1. L'ASP organizza ed eroga i servizi e le attività di cui all'articolo 4 di norma in forma diretta a mezzo della propria struttura organizzativa.
2. L'ASP può stipulare contratti per l'acquisizione di beni e servizi nel rispetto delle norme poste a garanzia della imparzialità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa, in coerenza con le proprie caratteristiche e natura.
3. L'ASP può stipulare contratti di servizio in relazione alle prestazioni definite dall'articolo 2, con i soggetti pubblici del sistema integrato dei servizi di cui al Capo IV della l. r. 11/2016, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1 comma 3 della legge regionale n. 2 del 2019.
4. L'ASP può avvalersi della collaborazione del volontariato nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.
5. L'ASP richiede l'accreditamento per i servizi e le prestazioni individuate a norma della legislazione regionale vigente.

TITOLO II- ORGANI

CAPO I – ASSETTO FUNZIONALE E ORGANIZZATIVO

Articolo 6 – Organi

1. Gli organi delle ASP sono:
 - a) di indirizzo politico-amministrativo:
 - 1) il Consiglio di amministrazione;
 - 2) il Presidente;
 - b) di gestione:
 - 1) il Direttore;
 - c) di controllo interno:
 - 1) l'Organo di revisione.
2. I rapporti tra gli organi sono basati sul dovere di lealtà, collaborazione e rispetto delle specifiche competenze.
3. L'organizzazione dell'ASP si conforma al principio di separazione tra attività di indirizzo e programmazione e attività di gestione ed alle disposizioni del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

CAPO II –PRESIDENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 7 – Il Presidente

1. Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione:
 - a. la legale rappresentanza dell'Ente;
 - b. convocare e presiedere le sedute del Consiglio d'Amministrazione e stabilire l'ordine del giorno dei lavori del Consiglio;
 - c. curare l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione;
 - d. adottare in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione in adunanza da convocarsi entro breve termine;
 - e. adottare i provvedimenti che gli competono previsti dalle leggi, dai regolamenti e dallo Statuto.
2. Nel caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, nonché in caso di vacanza della carica e sino alla nomina del nuovo Presidente, le funzioni sono esercitate dal vicepresidente o dal consigliere più anziano per età.

Articolo 8 – Composizione, durata e procedura di nomina del Consiglio di Amministrazione

1. L'Asp è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto dimembri, compreso il Presidente.
2. Il Consiglio di amministrazione delle ASP ha durata non superiore ai cinque anni e i componenti sono nominati, per non più di due mandati consecutivi, dal Presidente della Regione e sono così designati:
 - a) il Presidente da parte del Presidente della Regione, sentita la commissione consiliare competente per materia;
 - b) un componente
 -
 - c) un componente
 - d) due componenti
3. Le designazioni sono effettuate almeno sessanta giorni prima della scadenza del Consiglio di amministrazione in carica e le nomine sono obbligatoriamente effettuate nei trenta giorni antecedenti a tale scadenza. Qualora i soggetti titolari delle designazioni non vi provvedano entro detto termine, il Presidente della Regione provvede indipendentemente dalle designazioni nei successivi trenta giorni.
4. Scaduto il mandato, i Consiglieri rimangono in carica fino alla relativa scadenza e comunque per un periodo non superiore a 45 giorni successivi alla stessa, durante il quale possono essere adottati atti urgenti ed indifferibili.

Articolo 9 – Requisiti per l'accesso alla carica di presidente e di consigliere

1. Il Presidente e i consiglieri devono essere scelti tra persone in possesso di adeguata competenza ed esperienza in materia di servizi alla persona e specifica e qualificata competenza tecnica e amministrativa, desumibile dalla esperienza scolastica e lavorativa anche in aziende private o da eventuali incarichi pubblici ricoperti.

Articolo 10 – Decadenza, revoca e dimissioni dei consiglieri

1. I componenti del Consiglio di amministrazione operano senza vincolo di mandato e possono essere revocati nelle ipotesi previste dalla legge e dallo statuto.
2. I componenti del Consiglio di amministrazione non possono ricoprire la medesima carica in più ASP.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate al Presidente e il quale ne dovrà prendere atto con proprio provvedimento espresso, da adottarsi entro 10 giorni dalla presentazione delle dimissioni.
4. La revoca della carica di Consigliere è disposta con le stesse modalità con cui si è provveduto alla nomina.
5. I Consiglieri sono sostituiti in caso di dimissioni, decadenza revoca o decesso secondo la stessa procedura prevista per la nomina. I Consiglieri così nominati restano in carica fino al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione.
6. Le dimissioni o la cessazione dalla carica della maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione determina la decadenza dell'intero collegio. In tal caso, il Presidente della Regione provvede alla nomina di un commissario, secondo quanto previsto dall'articolo 34 della l. r. 12/2016, per la temporanea gestione dell'ente, con il compito di procedere alla ricostituzione degli organi ordinari, dandone tempestiva comunicazione alla Regione ed ai comuni interessati.

Articolo 11 – Ineleggibilità e incompatibilità

1. Ferme restando le cause di inconferibilità ed incompatibilità disciplinate dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190) e successive modifiche, sono incompatibili con la carica di Presidente o di componente del Consiglio di amministrazione i dirigenti delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere che operano nel territorio nel quale l'ASP ha la sede legale, nonché i dirigenti delle strutture private convenzionate con l'ASP.
2. Non possono essere nominati membri del Consiglio di amministrazione:
 - a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo;
 - b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
 - c) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;
 - d) coloro che sono stati dichiarati inadempienti all'obbligo della presentazione dei conti o responsabili delle irregolarità che hanno cagionato il diniego di approvazione dei conti resi e non hanno riportato quietanza finale del risultato della loro gestione;
 - e) chi ha lite pendente con l'azienda o ha debiti liquidi verso essa ed è in mora di pagamento, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda.
3. Le cause di incompatibilità di cui al comma 1 devono essere rimosse entro trenta giorni dalla nomina ad amministratore di ASP o dall'accertamento della causa di incompatibilità sopravvenuta. In caso di inadempimento, l'interessato decade automaticamente dalla carica di amministratore dell'azienda. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di amministrazione alla scadenza del predetto termine. In mancanza, provvede la struttura regionale competente di cui all'articolo 15, comma 1.

4. La deliberazione del Consiglio di Amministrazione che dispone la decadenza o la revoca del consigliere deve essere comunicata entro sette giorni alla competente struttura regionale, la quale dovrà attivare tutte le procedure finalizzate alla sostituzione del Consigliere dichiarato decaduto.

5. Nel caso in cui venga accertata la sussistenza di cause di incompatibilità nei confronti della maggioranza o di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, la Regione Lazio provvede alla nomina, nelle more della nomina del nuovo organo di amministrazione e previa comunicazione ai sensi della legge 241/1990 a tutti i soggetti interessati dal procedimento, di un Commissario *ad acta* al fine di garantire l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ASP.

Articolo 12 - Attribuzioni del consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo e controllo, e in particolare:

- a. approva lo statuto e le relative modifiche;
- b. approva i regolamenti di organizzazione e di contabilità e le relative modifiche;
- c. approva i piani e i programmi, in coerenza con gli atti di programmazione regionale in materia, indicando indirizzi ed obiettivi della gestione;
- d. approva i bilanci di previsione e di esercizio, oltre a tutti gli atti, comunque denominati, di rendicontazione sulla gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle ASP;
- e. verifica la rispondenza dei risultati della gestione con gli obiettivi indicati;
- f. nomina, su proposta del Presidente e previo espletamento di una procedura di evidenza pubblica, il Direttore ed assegna allo stesso le risorse umane e finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati;
- g. nomina, previo espletamento di una procedura di evidenza pubblica, gli organi di controllo interno;
- h. approva la dotazione organica e il piano di fabbisogno del personale dell'ASP su proposta del Direttore;
- i. delibera i programmi di dismissione, conservazione, valorizzazione e acquisto di beni immobili nel rispetto delle prescrizioni regionali emanate ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale n. 2 del 2019 e dei regolamenti attuativi;
- j. approva le proposte di contratti di servizio;
- k. delibera la partecipazione in organismi di natura pubblica o privata e designa i propri rappresentanti negli stessi;
- l. provvede all'attivazione delle forme di partecipazione, in particolare degli utenti dei servizi dell'ASP e dei loro familiari;
- m. nomina il vicepresidente;

Articolo 13 – Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.
2. Le prime hanno luogo ogni due mesi ed in ogni caso, nelle epoche stabilite dalla legge per l'esame e approvazione dei Bilanci preventivi e consuntivo, nonché degli strumenti di pianificazione e programmazione, le altre ogni qualvolta lo richiedono motivi di urgenza, sia su invito del Presidente, sia a seguito di domanda scritta e motivata di almeno due consiglieri, sia per invito dell'Autorità di vigilanza.
3. Le convocazioni sono fatte dal Presidente a mezzo di avviso da recapitarsi ai Consiglieri almeno sette giorni prima, ovvero due giorni prima in caso d'urgenza, con

l'indicazione dell'ordine del giorno degli oggetti da trattare ovvero mediante i previsti mezzi di telecomunicazione.

4. Il Consiglio d'Amministrazione può validamente deliberare con la presenza della metà più uno dei suoi membri ed a maggioranza dei voti degli intervenuti, ad eccezione delle modifiche allo Statuto, delle fusioni ed estinzione dell'Azienda ove si richiede la maggioranza dei componenti per l'approvazione.

5. L'assenza di uno più Consiglieri, salvo comprovata motivazione, per più di tre sedute nell'arco dell'anno è valutata dal Consiglio di Amministrazione ai fini della dichiarazione di decadenza.

6. I consiglieri non possono prendere parte ai punti all'ordine del giorno in cui si discutono o si deliberano atti o provvedimenti nei quali hanno interesse personale essi stessi o i loro congiunti od affini entro il quarto grado.

7. Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti. Hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratta di questioni concernenti persone. A parità di voti la proposta si intende respinta.

8. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Direttore dell'Azienda e devono essere dallo stesso firmati oltre che dal Presidente e dai Consiglieri intervenuti. Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi o non possa firmare ne viene fatta menzione.

9. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono pubblicate sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'ASP.

Articolo 14 - Compensi e rimborsi spese

1. Ai consiglieri di amministrazione e ai Presidenti delle ASP che ricevono, in via ordinaria, contributi o utilità comunque denominati da parte Regione o di altre pubbliche amministrazioni, si applica l'onorificità dell'incarico, il quale, nel rispetto dell'articolo 16 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, relativo a partecipazione a organi collegiali e gratuità degli incarichi, e successive modifiche, può dar luogo esclusivamente ad un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, ove previsto dai relativi statuti.

2. Nei casi in cui non trovi applicazione l'onorificità di cui al comma 1 si applicano le disposizioni regionali in materia.

3. Nel caso in cui lo statuto dell'Ente non disponga in ordine all'erogazione di indennità in favore del presidente e dei consiglieri, essi hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per ogni seduta del Consiglio di Amministrazione.

4. Al presidente e ai consiglieri che risiedono fuori del territorio del comune dove è ubicata la sede legale dell'azienda spetta il rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute all'interno del territorio della Regione Lazio per la partecipazione a ciascuna delle sedute del consiglio di amministrazione formalmente convocate.

5. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal direttore dell'azienda, su richiesta dell'interessato, corredata dalla documentazione delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

CAPO II – DIRETTORE

Articolo 15 – Nomina, attribuzioni e trattamento economico

1. La gestione dell'ASP è affidata, con contratto di diritto privato eventualmente rinnovabile, ad un Direttore nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente, previo espletamento di una procedura di evidenza pubblica.
2. Il Direttore dell'ASP cura la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'ente verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali, con responsabilità della gestione e dei relativi risultati, di direzione, di coordinamento, di controllo, di cura dei rapporti sindacali e di istruttoria dei procedimenti disciplinari.
3. Per le finalità di cui al comma 2 il Direttore è assegnatario dei capitoli di bilancio, procede ad impegnare e liquidare le spese compatibilmente con le disponibilità di ogni singolo capitolo. Firma i mandati di pagamento.
4. Il Direttore dell'ASP dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e risponde dei risultati della gestione e della propria attività al medesimo Consiglio. L'esito negativo della valutazione è condizione per poter procedere alla revoca dell'incarico di Direttore da parte del Consiglio di amministrazione.
5. Il Direttore svolge anche compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa per gli organi di governo dell'ASP in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti e partecipa, secondo la programmazione definita dall'ente, ad attività di formazione e aggiornamento inerenti le proprie competenze.
6. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da un contratto di diritto privato, che ne stabilisce anche la durata, che non può essere superiore a 5 anni rinnovabili per una sola volta e per il medesimo periodo. Al Direttore competono esclusivamente gli emolumenti definiti nel contratto, con onere a carico del bilancio dell'azienda.
7. Per tutelare il perseguimento dell'economicità ed efficienza nelle ASP, il compenso del Direttore non può comunque superare quello dei dirigenti non generali delle strutture amministrative della Giunta regionale.

Articolo 16 – Requisiti per l'accesso alla carica.

1. Fermi restando i requisiti previsti dalla normativa vigente per il conferimento di incarichi dirigenziali, per la nomina a Direttore dell'ASP sono comunque richiesti:
 - a) diploma di laurea o di laurea magistrale o specialistica;
 - b) comprovata esperienza professionale e funzionale, adeguata allo svolgimento dello specifico incarico, maturata nei ruoli dirigenziali presso enti pubblici e privati, in materia di gestione di servizi e strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie.

CAPO III – ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Articolo 17 – Nomina, attribuzioni e funzionamento

1. L'ASP si dota, anche in forma associata con altre ASP, di un organo di revisione legale dei conti scelto esclusivamente tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e viene nominato con decreto del Presidente della Regione. Le ipotesi di ineleggibilità e incompatibilità previste dall'articolo 2399, comma 1, del codice civile si applicano anche all'Organo di revisione dell'ASP.
2. L'Organo di revisione si riunisce obbligatoriamente in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, del bilancio pluriennale economico di previsione e del bilancio annuale economico di previsione, esprimendo, mediante la redazione di apposita relazione, il proprio parere sulla regolarità amministrativa e contabile di tali atti, nonché formulando eventuali rilievi e proposte finalizzate ad una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione dell'ASP.
3. L'Organo di revisione, in conformità alle disposizioni statutarie e alla normativa vigente, controlla l'amministrazione dell'ASP garantendo la regolarità amministrativa, contabile e patrimoniale della gestione dell'ente nonché la rappresentazione corretta dei fatti di gestione.
4. L'Organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente nonché ad ogni informazione funzionale ai suoi compiti.
5. L'Organo di revisione è tenuto, su richiesta del Consiglio di amministrazione, a partecipare alle sedute del Consiglio stesso e risponde della veridicità delle proprie attestazioni, adempiendo ai propri doveri con la diligenza del mandatario.
6. Ove riscontri irregolarità nella gestione o comunque fatti che possano contrastare con gli interessi dell'ASP, l'Organo di revisione riferisce immediatamente al Consiglio di amministrazione informando anche la struttura regionale competente.

Articolo 18 – Durata e trattamento economico

1. L'Organo di revisione dura in carica tre anni, è rinnovabile per una sola volta e può essere revocato solo per giusta causa. In caso di morte, rinuncia, revoca o decadenza, si provvede all'immediata sostituzione.
2. All'Organo di Revisione spetta un'indennità, comprensiva delle spese e di ogni altro rimborso, fissata nella misura del 60% di quanto riconosciuto a un sindaco di una società controllata dalla Regione.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI – PERSONALE

CAPO I – PERSONALE

Articolo 19 – Principi

1. L'organizzazione e la gestione dell'ASP si ispirano ai seguenti principi fondamentali:
 - a. separazione tra responsabilità di direzione politica, di governo, di indirizzo gestionale e di controllo, riservata agli organi di governo dell'ASP e responsabilità di gestione tecnica e amministrativa riservata al livello tecnico;
 - b. rispetto dei principi di efficacia e efficienza dell'azione amministrativa;
 - c. perseguimento di una elevata qualità dei servizi offerti nel rispetto del pareggio del bilancio e dell'equilibrio tra costi e ricavi;
 - d. sviluppo, nell'ambito degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, di progetti innovativi per il miglioramento dei servizi offerti alla collettività.

Articolo 20– Regolamenti di organizzazione degli Uffici e dei Servizi

1. Le attività istituzionali dell'Azienda sono disciplinate da apposito regolamento di organizzazione da approvare con deliberazione del Consiglio di Amministrazione entro novanta giorni dall'insediamento dello stesso.
2. Il regolamento disciplina la struttura organizzativa, definisce i requisiti per il reperimento del personale dipendente, nonché i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni dello stesso, le modalità di governo e di gestione, i principi generali per l'individuazione del compenso spettante al Direttore nel rispetto dei principi fissati dalla legge, dai regolamenti e dal presente statuto ed ogni altra funzione organizzativa.

Articolo 21– Personale e relazioni sindacali

1. La trasformazione in ASP, non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro con i dirigenti e il personale dipendente; eventuali rapporti di lavoro a termine o incarichi professionali sono mantenuti fino alla scadenza.
2. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle ASP è disciplinato dal contratto di lavoro riconducibile al comparto funzioni locali.
3. Le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi presso l'ASP sono disciplinati nell'ambito del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di cui all'articolo 31, sulla base di quanto previsto dal d.lgs. n. 165 del 2001.
4. L'Azienda riconosce nel proprio personale una risorsa preziosa e indispensabile per garantire un'efficiente e efficace gestione delle attività e dei servizi. A tal fine l'Azienda costruisce un contesto organizzativo che sia in grado di individuare e valorizzare le capacità e le competenze dei propri collaboratori, ricercandone le potenzialità e permettendone lo sviluppo anche mediante la costante e continua formazione.
5. L'Azienda riconosce l'importanza delle relazioni sindacali per la realizzazione degli indirizzi definiti dal Consiglio di Amministrazione e per la condivisione degli indirizzi definiti.
6. L'ASP riconosce il valore del lavoro, della salvaguardia dei diritti dei lavoratori, con particolare attenzione alla tutela dei soggetti svantaggiati.

CAPO II – URP E ORGANI DI CONTROLLO INTERNO

Articolo 22 – Istituzione dell'Ufficio relazioni con il pubblico

1. È istituito presso l'ASP un Ufficio relazioni con il pubblico (URP) per l'esercizio dei diritti d'informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e per favorire l'accesso ai servizi pubblici offerti dall'ASP, promuovendone la conoscenza.
2. L'URP attua, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti e garantisce la reciproca informazione fra i servizi per le relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni.

Articolo 23 – Organi di controllo interno

1. L'ASP istituisce un organismo di controllo interno con funzioni di attività di internal auditing, in raccordo con le altre strutture interne dell'Azienda, sull'adeguatezza e l'aderenza dei processi e dell'organizzazione alle norme ed alle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione.
2. L'ASP istituisce, altresì, un organismo interno di valutazione (OIV) con funzione di monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi

TITOLO IV – RISORSE - PATRIMONIO - CONTABILITA' - PROGRAMMAZIONE E SERVIZIO DI TESORERIA

Articolo 24 – Risorse

1. Tutte le risorse dell'ASP sono destinate al raggiungimento delle finalità istituzionali.
2. L'ASP provvede alla realizzazione degli scopi statutari attraverso:
 - a. l'utilizzazione diretta del proprio patrimonio;
 - b. i proventi derivanti dalla stipula di eventuali contratti di servizio;
 - c. i proventi derivanti da rette, rimborsi e contributi per la fruizione delle prestazioni e dei servizi offerti;
 - d. i proventi derivanti dall'utilizzo del patrimonio disponibile;
 - e. i contributi erogati dagli enti pubblici sotto qualunque forma;
 - f. ogni altro provento non destinato ad incremento patrimoniale.

Articolo 25 – Patrimonio

1. Il patrimonio delle ASP è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad esse appartenenti, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.
2. Sono beni del patrimonio indisponibile delle ASP tutti i beni destinati allo svolgimento delle attività istituzionali. Gli stessi non possono essere sottratti alla loro destinazione se

non attraverso la dismissione dal patrimonio indisponibile a seguito di sostituzione con altro bene idoneo al perseguimento delle medesime finalità.

3. Le ASP predispongono appositi programmi di conservazione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, in conformità ai seguenti principi:

a) valorizzazione del patrimonio, attraverso il conseguimento di rendite dai propri beni patrimoniali commisurate ai relativi valori di mercato, definiti in misura non inferiore ai dati rilevati dall'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) ai fini del monitoraggio e delle quotazioni immobiliari;

b) utilizzazione dei proventi della gestione del patrimonio per gli scopi indicati all'articolo 16, comma 7 della legge regionale n. 2 del 2019 e all'articolo 3 del presente Statuto.

4. Fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente in materia di dismissione e di conferimento del patrimonio pubblico, le alienazioni del patrimonio disponibile delle ASP sono consentite solo previa autorizzazione della struttura regionale competente.

5. Per le finalità di cui al comma 4 l'ASP presenta una proposta di alienazione, corredata da parere dell'Organo di revisione di cui all'articolo 17, nonché da perizia di stima giurata sul valore di mercato e da una relazione tecnica attestante:

a) le finalità di pubblica utilità ad essa sottese;

b) le ragioni dell'eventuale danno derivante dalla mancata alienazione;

c) i progetti di investimento per finalità assistenziali o di utilità sociale in cui si intendano reinvestire i proventi, con esclusione di ogni forma di investimento in titoli speculativi o azioni o strumenti finanziari derivati;

d) l'inesistenza di vincoli di destinazione imposti dalle tavole di fondazione, da disposizioni testamentarie o atti di liberalità.

6. La relazione tecnica di cui al comma 5, corredata dalla perizia giurata di stima, è pubblicata sul sito istituzionale dell'ASP per un periodo non inferiore a trenta giorni ed è comunicata, insieme alla proposta, al comune interessato che può esprimere parere motivato entro trenta giorni dalla comunicazione. Sulla richiesta di autorizzazione la struttura regionale competente si pronuncia entro novanta giorni, dandone comunicazione alla commissione consiliare per il tramite dell'Assessore competente. Decorso inutilmente tale termine la richiesta si intende respinta.

7. L'ASP richiede alla struttura regionale competente l'autorizzazione all'acquisizione di patrimonio immobiliare a titolo oneroso, secondo i criteri e le modalità definiti nell'apposito regolamento.

8. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 52 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, relativo all'obbligo di denuncia di danno e onere di segnalazione, nelle ipotesi di dismissioni patrimoniali, la direzione regionale competente provvede al monitoraggio, per il triennio successivo, delle operazioni effettuate.

Articolo 26 – Sistema contabile

1. L'esercizio finanziario dell'ASP inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dell'anno stesso.

2. L'ASP adotta la contabilità economico-patrimoniale, con particolare riguardo ai sistemi di controllo di gestione, all'individuazione di centri di costo e di responsabilità e di analisi di costi e dei rendimenti e informa la propria gestione al principio del pareggio di bilancio.

3. All'ASP si applicano, in quanto compatibili, i principi contabili disciplinati dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

4. L'ASP adotta un regolamento di contabilità per la disciplina del proprio sistema contabile, prevedendo, in particolare, l'articolazione della propria organizzazione per

centri di costo che consentano la programmazione e la rendicontazione della gestione economica e amministrativa nonché delle risorse umane e strumentali. Il regime di contabilità analitica per centri di costo e di responsabilità deve consentire verifiche periodiche dei risultati raggiunti, anche da parte dell'Organo di revisione di cui all'articolo 17.

3. L'ASP approva il bilancio economico pluriennale di previsione, il bilancio economico annuale di previsione ed il bilancio di esercizio.

4. Il bilancio economico pluriennale di previsione ed il bilancio economico annuale di previsione, redatti rispettando gli schemi del bilancio di esercizio, sono approvati dal Consiglio di amministrazione entro il 31 dicembre di ogni anno. Al bilancio economico annuale di previsione sono allegati la relazione riguardante il patrimonio ed il relativo piano di valorizzazione.

5. Il bilancio di esercizio, redatto secondo i principi del codice civile, è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario. Il bilancio di esercizio è approvato dal Consiglio di amministrazione entro il 30 aprile dell'anno successivo ed è trasmesso, entro quindici giorni dalla sua approvazione, alla competente direzione regionale e contestualmente pubblicato sul sito istituzionale dell'ASP. Al bilancio di esercizio è allegata la relazione sulla gestione dell'organo di governo dell'ASP e la relazione dell'Organo di revisione.

6. Al fine di ridurre i costi di gestione e favorire economie di scala, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di contabilità, l'ASP può prevedere forme di collaborazione con altri soggetti pubblici erogatori di servizi alla persona.

7. L'ASP è tenuta ad utilizzare eventuali utili unicamente per:

- a. il miglioramento delle prestazioni;
- b. lo sviluppo delle attività istituzionali indicate dallo statuto;
- c. la conservazione e l'incremento del patrimonio dell'ente, nel rispetto dei principi di qualità e degli standard dei servizi erogati.

8. Nel caso in cui si verificano perdite nella gestione si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 2 del 2019 e ai regolamenti di attuazione.

Articolo 27 – Programmazione delle attività e dei servizi

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c) il Consiglio di Amministrazione approva piani e i programmi, in coerenza con gli atti di programmazione regionale in materia, da trasmettere alla direzione regionale competente entro il 30 novembre di ogni esercizio, che fissano in termini quali-quantitativi, le strategie e gli obiettivi aziendali, articolati in programmi e progetti.

2. Dai piani e dai programmi dovranno risultare:

- a) caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare;
- b) risorse finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi del Piano;
- c) priorità di intervento, anche attraverso l'individuazione di appositi progetti;
- d) modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con gli altri Enti del territorio;
- e) indicatori e parametri per la verifica;
- f) programma degli investimenti;
- h) politiche del personale con particolare riferimento alla formazione, alla programmazione dei fabbisogni delle risorse umane ed alle modalità di reperimento delle stesse.

Articolo 28 – Servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria e di cassa è affidato, previo espletamento di una procedura di evidenza pubblica, ad un Istituto Bancario o ad altro soggetto abilitato per legge ed è regolato da apposita convenzione.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29 – Durata, fusioni e estinzioni

1. L'ASP ha durata illimitata.
2. Al procedimento di fusione o estinzione dell'ASP si applica la normativa vigente.

Articolo 30 – Modifiche statutarie

1. Le modifiche statutarie sono deliberate dal consiglio di amministrazione dell'ASP con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti e sono approvate con deliberazione della Giunta regionale secondo le modalità di approvazione dello Statuto previste dall'articolo 5 della legge regionale n. 2 del 2019.
2. Entro dieci giorni dall'adozione delle modifiche statutarie il legale rappresentante dell'ASP trasmette alla struttura regionale competente apposita istanza, sottoscritta nelle forme previste dall'articolo 38 del DPR 445/2000 e corredata della seguente documentazione:
 - a) copia della deliberazione contenente le modifiche statutarie;
 - b) relazioni sulle motivazioni sottese all'adozione delle modifiche statutarie.
3. Le modifiche statutarie che dispongono la variazione della struttura e della durata del mandato degli organi amministrativi non determinano la decadenza degli organi in carica e producono i propri effetti a decorrere dal rinnovo degli organi che hanno deliberato le modifiche.

Articolo 31 – Trattamento dei dati personali

1. L'ASP adotta tutte le misure finalizzate al trattamento dei dati personali secondo i principi dettati dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy), così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, in adeguamento al Regolamento UE 2016/679 - GDPR (General Data Protection Regulation).

Articolo 32 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si osservano le disposizioni di legge nazionale e regionale e le norme regolamentari vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia.

ALLEGATO C

(al regolamento regionale recante “Disciplina dei procedimenti di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nonché dei procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB”)

PARAMETRI INDENNITA' ATTRIBUIBILE A CIASCUN COMPONENTE DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE	
REGIONALE	<p>Presidente dell'ASP: fino al 50% dell'indennità lorda riconosciuta al Presidente della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento Regionale 4 agosto 2016, n. 18</p> <p>Altri componenti: fino al 25% dell'indennità lorda riconosciuta al Presidente della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 3 del regolamento medesimo.</p>
ROMA CAPITALE E/O CITTA' METROPOLITANA	<p>Presidente dell'ASP: fino al 40% dell'indennità lorda riconosciuta al Presidente della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento Regionale 4 agosto 2016, n. 18</p> <p>Altri componenti: fino al 20% dell'indennità lorda riconosciuta al Presidente della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 3 del regolamento medesimo.</p>
DISTRETTUALE E/O PROVINCIALE	<p>Presidente dell'ASP: fino al 30% dell'indennità lorda riconosciuta al Presidente della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento Regionale 4 agosto 2016, n. 18</p> <p>Altri componenti: fino al 15% dell'indennità lorda riconosciuta al Presidente della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 3 del regolamento medesimo.</p>